

Antonio Coscarelli

CN = Antonio Coscarelli
C = IT

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 125 DEL 23/01/2023

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo-Ammissione alla massa passiva di crediti erariali dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione -Direzione regionale Calabria ed autorizzazione pagamento cartelle: n.03420210030935843000 di € 1.077,85; n.03420220029160738000 di € 441,45; n.03420220028847366001 di € 277,89.

Il giorno duemilaventitrè, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 17:50, si è riunita in videoconferenza la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti i componenti sigg.:

- avv. COSCARELLI Antonio,(Presidente),
- dr.ssa CHIPELLINO Antonietta(Componente),
- dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di verbalizzante).


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *“per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente”*;

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18



agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che pertanto la competenza di questa Commissione si ferma ai servizi ed alle prestazioni regolarmente eseguite alla data del 31 dicembre 2019;

VISTE

Le cartelle di pagamento notificate all'Ente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sottoindicate:

1) Cartella di pagamento n.03420210030935843000 – di €.1.077,85 , notificata all'Ente con pec del 01/03/2022, acquisita al protocollo della segreteria dell'Ente al nr.14508/2022 del 030/8/2022 , dovute dal Comune di Belvedere Marittimo all'Agenzia Entrate -Riscossione per “ *Tardivo accatastamento anno 2017* ” oltre oneri di riscossione e diritti di notifica;

2) Cartella di pagamento n.03420220029160738000 – di €.441,45 , notificata all'Ente con pec del 01/12/2022, acquisita al protocollo della segreteria dell'Ente al n.26614/2022 del 01/12/2022, dovute dal Comune di Belvedere Marittimo all'Agenzia Entrate -Riscossione per “ *mancato pagamento nei termini dell'atto di accertamento tassa sulle concessioni governative per utilizzo telefoni cellulari n.19000013 -Anno 2019* ”;

3) Cartella di pagamento n.03420220028847366001 – di € 277,89 , notificata all'Ente con pec del 01/12/2022, acquisita al protocollo della segreteria dell'Ente al n.26616/2022 del 1/12/2022, dovute dal Comune di Belvedere Marittimo all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per “ *Registrazione atti giudiziari anno 2019* ” oltre diritti di notifica;

PRESO ATTO

Che necessita procedere all'ammissione d'ufficio alla massa passiva relativa a crediti privilegiati dell'Erario;

RITENUTO

Che i crediti predetti, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione, possono essere ammessi alla massa passiva in quanto relativi a fatti e/o atti antecedenti al 31/12/2019 e pertanto di competenza della gestione dell'OSL;

Che si impone autorizzare i pagamenti di che trattasi, senza riduzione in quanto crediti privilegiati;

DATO ATTO

Che dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art.256 i crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria (art.248. 4° comma del D.Lgs 267/2000);

RICHIAMATI

-il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* ", con riguardo agli artt.252-258 (attività dell'organo straordinario di liquidazione);

-la legge 7 agosto 1990 n.241 e smi, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo (omissis)*", con riguardo agli artt.7 e 10-bis (Partecipazione al procedimento amministrativo");

-il D.P.R.24/08/1993 n.378 e s.m.i., recante "*Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*";

-Il D.L. n.18/2020 convertito con modificazione nella legge n.27/2020 e smi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2- Di ammettere alla massa passiva i crediti in premessa specificati e di cui alle n.3 cartelle di pagamento, nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, di cui agli allegati 1) 2) e 3) che costituiscono parti integranti e sostanziale del presente atto;

3-Di autorizzare la liquidazione a favore di Agenzia Entrate -Riscossione, con separati bonifici di pagamento per ogni cartella di pagamento Codice CBILL: AJZ8Z – codice modulo di pagamento: 180034101654485973 , imputando la relativa somma complessiva di € 1.797,19, oltre spese, sul conto di tesoreria della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

4-Di demandare al servizio finanziario-ufficio di supporto dell'OSL del Comune di provvedere ai relativi adempimenti;

5-di disporre, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 e nell'apposita sezione del sito istituzionale "Commissione Straordinaria di Liquidazione" a cura dell'Ufficio di segreteria comunale.

6- Di disporre la notifica del presente atto all'Agenzia delle Entrate -Riscossione all'indirizzo pec "notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it";

7- Di disporre la trasmissione del presente atto al Sindaco , Al Revisore Unico dei Conti, al Segretario generale, ed al Responsabile del Settore Finanziario;

8- Di disporre che il presente atto venga trasmesso alla Procura Regionale della Corte dei Conti unitamente agli allegati in quanto debiti fuori bilancio;

9-Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi;

10 -Di dare atto che avverso la presente deliberazione è esperibile ricorso al TAR Sezione di Catanzaro, nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, dalla data di notifica dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

AVV. Antonio Coscarelli (Presidente)

Dr.ssa Antonietta Chiellino (Componente)

Dr. Vincenzo Aloe (Componente verbalizzante)

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2021 00309358 43 600

Questo cartello è stato emesso da Agenzia delle entrate-Riscossione,
 Agenzia della riscossione - prov. di Cosenza
 Via XXIV Maggio, palazzo Rizzoli - 87100 COSENZA
 su incarico di:

Agenzia delle Entrate

Libro di stampa n. 04677
 Gruppo: 0097

INFORMATICA

DESTINATARIO
 Spett. COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

SALTA MAGGIORE MISTORMI 7
 87021 BELVEDERE MARITTIMO CS

Cod. Fisc. 00346830789

Spett. **COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**,

di seguito trova l' dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agenzia della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

Agenzia delle Entrate		SOMME DA PAGARE
Finanze accantonamento anno 2017	1.040,79	
oneri di riscossione spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	31,22	
dati di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,85	
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica	euro 1.077,85	

Le scadenze che cadono nelle giornate di sabato o festivo è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alle somme dovute vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agenzia della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.



Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agenzia della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre le scadenze (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 502/1073; art. 15 del D.Lgs. n. 158/2010), si applicano sugli importi iscritti e ruoli, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agenzia della riscossione

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissata dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica e al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari al 1%.



www.agenziaentrate-riscossione.gov.it
 numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE

Pagamenti	Somma dovuta	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	1.040,75	31,22	5,00	1.077,95	
Oltre 60 giorni	1.040,75	62,45	5,00	1.109,00	

Per effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- l'app Equichick;
- i canali telematici (sito web, portali automatici) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), aderenti a pagopa;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagopa (ad esempio in ristorante, dai tabaccai);
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

Le liste complete dei PSP aderenti a pagopa e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagopa allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulla modalità per effettuare pagamenti personali o/o dall'estero, può consultare le sezioni dedicate del nostro sito internet.

La ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 21, comma 1, del D.L. n. 76/2010), può pagare eventuali debiti legati a ruolo fidej e imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di importo superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili o, in casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 240 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 240 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica dell'richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, stimolato alla scadenza per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Se invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. La ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il debitore non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento ai precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito secondo le allegato e l'utente certifica, con il modulo precompilato per la richiesta di rateizzazione, il modulo propone varie soluzioni di piano di ammortamento della somma dovuta, fino al massimo delle rate concedibili con relativo importo. Se intende accettare la rateizzazione, può inviare la soluzione al piano prescelto e inviare la richiesta all'Agente della riscossione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

AGENZIA ENTRA TERISCOSSIONE

Se ritiene che la somma indicata in questa cartella non le sia dovuta per i motivi indicati nell'art. 2, comma 335, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di agere emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima delle formalità del ruolo), può richiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'interesse è pervenuta all'Agente della riscossione in assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tramite nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al piano di zona tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nella avvertenza che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti:

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatori dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrate-riscossione.gov.it.

Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento lo invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrate-riscossione.gov.it, sezione "Trova lo sportello e Prenota".

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Maurizio Grazzini ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza della somma dovuta, e indicata nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterla.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la ratizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrate-riscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) o i dati della Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

(art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Agente delle entrate Riscossione (di seguito, per brevità, AderR), con sede legale in via Giuseppe Grazzi, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AderR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 7 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AderR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti Impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso al sistema Informativo detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, comma da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del decoro, al sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successivo e, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario per la finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalle normative comunitarie ovvero per adempimento ad un ordine dell'Autorità Giudiziarie;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di Ades in sede giudiziale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'origine. Inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatto salvo le speciali discipline previste per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grazzi, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pac.agenziaiscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanza telematica sottoscritta con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmessa dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento nei confronti dell'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpd@pac.agenziaiscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo in esse contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nella ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richiesta a terzi, notizia sul reddito e sul patrimonio del singolo debitore e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, nautica, aeronautica), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti, vari, ; arcelle fatture, titoli, somme di danaro) ed altri crediti e da altri.

DETTAGLIO DEGLI ADEBITI

SOMME SCRITTE A RUOLO PER:

1. Tassa accertamento anno 2017

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSE IL RUOLO

1. Tassa accertamento anno 2017

Somme iscritte a ruolo per servizio amministrativo ai sensi dell'art. 31 del regio di 12.04.1939, n. 652, convertita con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive variazioni e integrazioni, nonché dall'art. 8, comma 6 della legge 3 ottobre 1994, n. 679, oneri accessori; interessi sui tributi speciali catastali. Campione 26637 del 12/08/2021 notificato il 02/09/2021

Ruolo n. 2021/000559.

Ruolo esecutivo in data 16-11-2021.

Consegnato il 25-12-2021. Ruolo ordinario.

Partita: TKDS 2017D6C0002021D812FC1173819 TC021111210092800000300081773819

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è PIETRO DE SENSI.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza ufficio provinciale - Territorio, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

n	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1	2017	70*3	Territorio - tributi elettorali (concernenti il Ministero delle Finanze)	0,73	0,26	0,09
2	2017	T005	Territorio - sanzioni nei confronti adempienti catastali	1.000,20	90,96	61,71
Totale						
Totale da pagare (entro le scadenze)				1.000,93	91,22	61,80
Totale da pagare (oltre le scadenze)*						euro 1.071,97
						euro 1.163,20

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questo cartello) e i maggiori oneri di riscossione.

RUOLI EMESI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tasse sui contratti di borsa, tasse sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria.

RICHIEDI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTITOLELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 603/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo) è possibile chiedere informazioni e presentare richieste di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (800.909.696) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo, o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo o/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1999).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonomia impugnabilità, può impugnare il ruolo o/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992). Per l'importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per l'importo contestato si intende il loro ammontare.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
 - notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti* mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicopa.gov.it).
- Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione *Dettaglio degli addebiti*), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicopa.gov.it).

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- la generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso o del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato che equivale all'ubicazione di domicilio
- la Direzione o/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la copia informatica della documentazione da cui risulta la data di notifica della cartella.

N.B. Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica la notifica può avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente - a pena di inammissibilità del ricorso - deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - non può costituirsi in giudizio prima che sia decorso il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. I termini sopraindicati sono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero *Debiti generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU* e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
- la ricevuta di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno). Solo in caso di utilizzo di pagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo la modalità indicate al punto N.B. del paragrafo *Quando presentare ricorso e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenozione a debito, il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.*

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- **Sospensione amministrativa:** la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'Intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti.
- **Sospensione giudiziale:** se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificare alla Direzione o all'Agente delle riscossioni contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso questo termine, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2021 00309358 43 000

Ente incaricato della riscossione Cod Fiscale **13756881802**

Destinatario Cod Fiscale **00346830789**

Agenzia delle entrate-Riscossione

AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. CS

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Per informazioni:
può consultarsi il portale www.agenziaentrate-riscossione.gov.it
o telefonare al Numero Unico 800 901

DOVE PAGARE?

Può effettuare i pagamenti, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale www.agenziaentrate-riscossione.gov.it,
- l'app EquiClick,
- i nostri sportelli fisso (sezione dedicata all'incasso dei documenti)

- Casella telematica (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA,
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria del taxorinato).

La lista dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su: www.pagoPA.gov.it.

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e ai canali di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario **COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**
Cod Fiscale **00346830789**

Euro **1.677,85**

Ente incaricato della riscossione **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**
Oggetto del pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2021 00309358 43 000**

Codice CBILL **AJ28Z** Codice modulo di pagamento **180834180839519983**

Cod. Fiscale
Ente incaricato della riscossione
13756881802

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Posteitaliane



Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

€ sul C/C n. **1893848476**

Euro **1.677,85**

Intestato a **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA**

Destinatario **COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**

Cod Fiscale **00346830789**

Oggetto pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2021 00309358 43 000**

Codice modulo di pagamento
180834180839519983

Cod. Fiscale
Ente incaricato della riscossione
13756881802



R7

RICHIESTA DI RATE PER RATE ESECUTIVE DI RISCOSSIONE PER CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ

Gentile Contribuente,

in caso di temporanea situazione di obiettivi difficili, può chiedere *chiamata in lire sul sito* www.agenziaentratefiscalia.gov.it un piano di dilazione della somma richiesta in questa cartella.

In alternativa, può utilizzare questo modulo che deve essere compilato in ogni sua parte, scegliendo una tra più parti e rateizzazione tra quelli sottostanti, considerando che l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Questo modulo può essere:

- trasmesso, insieme alla copia del documento di identità o di riconoscimento, tramite posta elettronica certificata a seguente indirizzo PEC rateazioni, cef@pec.agenziaentratefiscalia.gov.it (avendo cura di inviare entrambi i fascicoli);
- consegnato presso i nostri sportelli.

Riceverà il relativo provvedimento di accoglimento o di diniego presso il domicilio sopra indicato.

Il sottoscritto/a nato/a il
..... (Prov.)

codice fiscale
 in proprio,
 in qualità di titolare/legale rappresentante/curatore/altro dell'ente **COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**
codice fiscale 00344830769;

ai fini dell'esame o della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Cognome
Indirizzo CAP
Telefono presso (indicare eventuale domicilio)
e-mail PEC

DICHIARA

che tutta l'attività si trova in una temporanea situazione di obiettivi difficili economica.

DICHIARA ALTRESÌ

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare), oppure un'istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge fallimentare, oppure una domanda di concordato preventivo (art. 161 - Legge fallimentare) oppure una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 8 e seguenti Legge n. 3/2012).

di essere titolare di ditta individuale/legale rappresentante/tutore/curatore/altro (specificare)
della ditta/società/associazione/ente sopra indicato/a;
(barrare solo in caso di richiesta da parte di ditta/società/associazione)

Attenzione: nel caso di presentazione da parte di titolare/legale rappresentante/tutore/curatore/altro della persona/ditta/società/ente per il quale si chiede la rateizzazione, questa dichiarazione è obbligatoria e in mancanza non sarà possibile dare corso alla richiesta.

che la società non si trova in stato di liquidazione.

CHIEDE LA DILAZIONE IN*
(barrare una sola casella)

- 12 rate (importo stimato della rata mensile euro 00)
- ... rate (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 24)

della cartella n. 034 2021 00309358 43 per un importo totale di euro 1.077,05, secondo un piano di rateizzazione ordinato con rate di importo costante*

* In presenza di rateizzazione, contenuta in questo modulo, è formulata sulla base delle informazioni in ordine possesso alla data di stampa della cartella. E' escluso ogni impegno, nemmeno autorizzatorio, nei confronti di rateizzazione o altri effetti di un importo, comunque a quello indicato con questa cartella, in caso di mancato rispetto dei requisiti di documentazione in tempo o in situazione di obiettivi difficili, ecc. Il presente modulo è in sede di esame delle sue richieste.

Per la società in liquidazione, in caso di presentazione della richiesta di temporanea difficoltà economica, è necessario allegare all'istanza la dichiarazione di stato della società rateizzazione del portale www.agenziaentratefiscalia.gov.it.

* L'importo minimo della rata mensile, a cui saranno aggiunti gli interessi di dilazione, è valido solo in caso di insolvibilità di questa istanza di rateizzazione entro 6 giorni dalla cartella della cartella di pagamento.

* Per i piani di rateizzazione soggetti a 12 rate, è possibile scegliere un piano di rateamento anche a rate di importo variabile, può avvenire anche per anni per tutti i mesi del piano. In tal caso, non è possibile inviare questo modulo precompilato, ma è necessario utilizzare quello pubblicato sul sito www.agenziaentratefiscalia.gov.it rivolgendosi ai nostri sportelli.

Indicare sostanza ed importo

CHIEDE INFINE*

- l'attivazione del servizio informativo per ricevere comunicazioni in merito:
 - al mancato rispetto delle scadenze del piano di rateizzazione;
 - quando non risulta pagata la metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza;
 - quando manca una sola rate da pagare per decadere;
 - all'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione della riscossione di una somma a proprie cariche;

Con le seguenti modalità. (barrare una sola casella)

- via carta di numero di telefono
- via e-mail all'indirizzo

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali contenuti con questa richiesta e con i relativi allegati, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettare i contenuti, anche con riferimento all'attivazione facoltativa del servizio informativo.

N.B. Allegare copia del documento di identità o di riconoscimento del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, allo sportello e tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

Luogo e data

Firma

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente all'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a

- in proprio,
- in qualità di titolare/legale rappresentante/curatore/altro (specificare) del/della

delego /la Sig./Sig.ra

- a consegnare la presente richiesta di rateizzazione,
- a modificare (sottoscrivendo la parte modificata) la presente richiesta di rateizzazione,
- a ritirare, sottoscrivendo copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione s/o provvedimento successivo alla presente richiesta (comunicazione di avvio del procedimento, avviso di rigetto, provvedimento di accoglimento della richiesta, provvedimento di rigetto).

Luogo e data

Firma del delegante

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità e di riconoscimento del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Agenzia delle entrate-Riscossione. Agenzia della riscossione per l'ambito provinciale di

- allego copia del documento di identità o di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

- attestato, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è esposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra

identificato/a mediante documento di identità e di riconoscimento

rilasciato da in data

Data Nome, cognome e firma del dichiarante addetto

* La scelta di questa opzione è irrevocabile ed è modificabile in ogni momento utilizzando il modulo SRS reperibile al sito www.agenziaentrate-riscossione.gov.it.
* Le informazioni ed i servizi sono disponibili sul sito www.agenziaentrate-riscossione.gov.it.

* Al ricevimento del documento di identità o di riconoscimento, lo Sportello del cliente dovrà essere apposto il timbro di ricezione.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO
(art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Garibaldi, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756861002, è Titolare del trattamento dei dati personali che Lei riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per fini legate alla raccolta e ricezione da Lei avanzata al servizio e per gli effetti di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973.

Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità.

AdeR potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per la comunicazione inerenti alla richiesta, per consentire il buon fine della medesima.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del decorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore e di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (se fatto salvo l'eventuale maggior tempore di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

In caso di richiesta di attivazione del servizio informativo, AdeR può trattare i dati relativi al numero di telefono e all'indirizzo e-mail da Lei indicati esclusivamente per le finalità per le quali Lei abbia scelto di attivare tale servizio. Questi ultimi dati non possono essere oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, possono essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero di persone autorizzate al trattamento.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di verificarne l'utilizzazione, l'estate, il diritto di chiedere, nella forma prevista dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; nel caso indicato dal Regolamento, fatte salve la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorso i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati e la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione personale, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando il dato di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Scrutture a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Scrutture a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Garibaldi, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 45 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), ovvero trasmessi dall'istante o dal titolare del proprio indirizzo digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento del carico all'Agenzia della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpco@pec.agenziaiscossione.gov.it

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali, all'indirizzo www.garanteprivacy.it

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034/2022/0029/1607/38/000

352

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
 Agenzia della riscossione - prov. di Caserta
 Via XIV Maggio, palazzo K2000 - 87100 CASERTA
 su incarico di:

Agenzia delle Entrate

Località di nascita e 06721
 Gruppo: D019

SPETTATORE SIG. GIULIO VITOLO

DESTINATARIO
 Spett. COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIALE MAGGIORE N. 10

07021 BELVEDERE MARITTIMO CS

Cod. Fax: 08996850789



Spett. COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO,

di seguito trova i dettagli delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché della somma dovuta all'Agenzia della Riscossione per l'attività di notifica.

SOMME DA PAGARE

Agenzia delle Entrate	Tassa concessioni governative anno 2018	433,37
	diritti di notifica n. 001 a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica

euro 441,45



La scadenza che cade nella giornata di sabato o festiva è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alle somme dovute vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agenzia della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.



Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha scelto a carico dei debitori e che l'Agenzia della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora si usano determinando con provvedimento del Direttore dell'Agenzia della Riscossione (art. 30 del DPR n. 503/1999) del 10 del D.Lgs. n. 110/2018) di applicare sugli importi dovuti il tasso stabilito dall'art. 2812 del Codice Civile per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettiva pagamento.

Spettano all'Agenzia della Riscossione

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica delle cartelle di pagamento iscritte nella legge.

www.agenziaentrate-riscossione.gov.it
 numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



Impegno	Somma dovuta	Diritto di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	433,57	3,00	441,45	o sul verso oppure gli bonifici - mese per ogni giorno di ritardo

PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it;
- l'app Equidick;
- i canali telematici (sito web, portali dei intermediari della banca, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA);
- in tutti gli uffici postali, in banca, ai bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitori, dai tabaccai);
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.agenzia.gov.it.

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l'importo dovuto verrà aggiornato alle date del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti periodici a/c dall'utente, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Lo storicamente, infatti, ora, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti (iscritti e ruoli riscossi e imposta straordinaria (per esempio, Imp. IVA ecc.) di importo superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti irrisolti).



SOSPENDERE UNA PARTENZA

Se ritiene che la somma indicata in questa cartella non siano dovuta per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (proscrittore o decadente intervenuto prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di ignavia emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abolisce l'obbligo di credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore le competenze della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trattamento di Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In materia di risposte da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del ruolo.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrate.riscossione.gov.it, chiamare al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

RELAZZIONE

Nel caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nel caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Per importo fino a 120 mila euro, può presentare, invece, all'Agente della riscossione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito www.agenziaentrate.riscossione.gov.it.

Se, invece, l'importo della Sua richiesta è superiore a 120 mila euro, la stessa deve essere accompagnata dalla documentazione idonea a dimostrare obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione nella seguente domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente (o ricordando che, in caso di mancato pagamento di una rata, anche non consecutiva, perde il beneficio della rateizzazione e i relativi crediti non potranno essere più recuperati. In tal caso, oppure se alle scadenze del piano di rateizzazione dovessero risultare non soddisfatte una o più rate, l'Agente della riscossione procede al recupero, in un'unica soluzione, di tutte le somme ancora dovute. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il debito non sia ritelegittimo o l'Ente creditore abbia chiesto di girare in proprio la cartella nella soluzione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

PRESENTARE RICORSO

Se le cartelle di pagamento è stata proceduta da un atto che è stato regolarmente notificato (per esempio cartella di una multa o invio di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnare solo nei casi formali propri o di notifica. In alternativa, inoltre, che può impugnare la cartella diretta all'Autorità giudiziaria competente o secondo del motivo dell'impugnazione e delle norme dell'imposta/riscossione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili presso le Corti di Giustizia (tribunali di essere non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposta nel confronti dell'Ente sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un sequestro (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992).

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet o/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo o/e rivolgersi nella pagina accanto.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare via che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nella avvertenza che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti:

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 062101, attivo 24 ore su 24 e con copertura del lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti al sito www.agenziaentrate-riscossione.gov.it.

Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e la modalità di prenotazione di un appuntamento La invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrate-riscossione.gov.it, sezione "Trova lo sportello e Prenota".

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Maurizio Garofoli ed è responsabile adempimento degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di incassarlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la cancellazione o la sospensione dalla riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrate-riscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) o - oltre la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

Art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati

Agente della entrate-Riscossioni (in seguito, per brevità, AdE), con sede legale in via Giuseppe Cesare, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13726611002, è titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdE tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale e attività dell'art. 1 del D.L. n. 118/2011 (concordato con modificazioni della Legge n. 225/2016).

Tali dati sono considerabili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdE, mediante l'unico intermediario, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi costituiti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1998, dall'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 118/2011 e dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 118/2011.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logica strettamente correlata alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discharge, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successivamente, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebitato, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempire ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di Adati in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo.

Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nella forma prevista dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Equamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando il cas di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle Entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con la seguente modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Cesare, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 45 comma 1 lettera a) e c-bis) del D.Lgs. n. 92/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di litarge telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 70 del D.Lgs. n. 92/2005 (CAD) ovvero trasmessa dall'utente o del dichiarante dal proprio domicilio digitale con la modalità prevista dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agenzia della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpd@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai Suoi in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nella ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutta la rata. In caso di mancato pagamento, l'Agenzia della riscossione può acquisire, anche con ricorso a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio del singolo debitore e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, al fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), all'iscrizione di ipoteca sugli immobili, all'esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio: stipendio, importazioni vani bancarie, festività, titoli, somme derivanti da conti correnti e da conti di risparmio).

RUOLO EMESSO DA

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cosenza - ufficio territoriale di Paola
 Contratto Sostitutivo n. 07022/PADIA.GE

DETTAGLIO DEGLI ADEBITI**SOMME SCRITTE A RUOLO PER:**

1. **Tasse concessioni governative anno 2019**

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. **Tasse concessioni governative anno 2019**

Somme dovute a seguito di mancato pagamento nei termini dell'Atto di accertamento tasse sulle concessioni governative per utilizzo telefoni cellulari n. 29000015 - Anno 2019 - Utente 994001450093 - Progr. 00 - Regione Tim (Le somme sono state ricalcolate ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 e decurtate dal giorno successivo alla data di scadenza del versamento fino alla data di consegna del ruolo all'Agenzia delle Entrate in caso di ritardo o insufficiente versamento, oppure fino alla data del versamento in caso di tardività. Misure del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009).

Ruolo n. 2022/000523.

Ricevuto in data 16-01-2023.

Consegnato il 25-10-2022. Ruolo ordinario.

Partita: RTDL 2019CG 23005400002V000

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è **GIUSEPPE SPONNETTI**.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cosenza - ufficio territoriale di Paola, a cui si si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importo a ruolo
1	2019	7041	Canone telefonazioni dirette - Internaz	37,50
2	2019	7045	Canone telefonazioni dirette - Sanzione	123,89
3	2019	7047	Canone telefonazioni dirette	326,36
4	2019	9404	Costo della notifica degli atti	3,13
Totale				490,78
Totale da pagare (entro la scadenza)*				ruolo 435,57

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di scadenza di questo avviso.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposte sul valore aggiunto, imposte di registro, imposte sulla successione e donazioni, imposte ipotecarie e catastale, imposte sulle successioni, imposte regionali sulle attività produttive, imposte di bollo, tasse sui contratti di lavoro, tasse sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali statali, altri tributi indratti, oneri relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

È possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi identificazione della pagella relativa al Dettaglio degli addebiti). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo. La richiesta di riesame o la relativa documentazione possono essere presentati anche mediante il "Servizio di consegna documentaria", disponibile nell'area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36 bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi Dettaglio degli importi dovuti fornito dal Ente che ha emesso il ruolo) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (800.909.678 da telefono fisso) (02.96888917 da cellulare) (+39 02.96888933 da abroad) sia a qualsiasi

Direzione dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta di riesame può essere presentata anche tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, disponibile nell'area riservata del sito Internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione **Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo**, o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo o/c la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di inasprimento sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonomia impugnabilità, può impugnare il ruolo o/c la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al **Dettaglio degli addebiti** mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicetpa.gov.it).
Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione **Dettaglio degli addebiti**), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione, disponibile alla voce "domicilio digitale" sul sito www.indicetpa.gov.it.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado
- la generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato che equivale all'elezione di domicilio
- la Direzione o/c l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso

segue

- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
 - la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).
- Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la copia elettronica della documentazione da cui risulta la data di notifica della cartella.

N.B. Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica la notifica può essere stata tramite:

- ufficio giudiziario (articoli 130 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza invio con ricevuta di ritorno

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere indicata l'elezione di domicilio e non deve essere indicata un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente - a pena di inammissibilità del ricorso - deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a mediazione/moderazione, il contribuente - a pena di inopponibilità del ricorso - non può costituirsi in giudizio prima che sia decorso il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso entro il quale deve essere conclusa il procedimento di mediazione/moderazione. I termini sopra indicati sono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.

Al fine della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.T.), o al servizio del Portale della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni rilevanti dalle dichiarazioni presenti nel S.I.G.T., ovvero: Stato generale, Ricorrenza, Rappresentanti Difensori, Consiglio Eletto, Parti Resistenti, Atto Impugnato, Documenti, Calcolo CUE deve depositare mediante S.I.G.T.:

- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
- la ricevuta di accettazione o consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
- gli allegati allegati al ricorso, tra cui le copie della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento elettronico F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione al versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contante/cassa). Solo in caso di invio di pagopa - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficio giudiziario, oppure le copie del ricorso se è stato consegnato e spedito per posta in questo caso il contribuente deve annotare che le copie sia conformi all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
- la fotocopia della cartella di pagamento;
- la nota di notifica e tutti in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si nomina, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Pena di inammissibilità in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 12, comma 4-quinquies, del DPR n. 119/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo Come presentare ricorso e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, allegata all'ipotesi di presentazione e copia. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 119/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese:

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- **Sospensione amministrativa:** la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti.
- **Sospensione giudiziale:** se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso questo termine, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2022 00291607 38 000

Ente incaricato della riscossione (cod. Fiscale 13756681082) **Dichiarante** Cod. Fiscale 00346830769

Agenzia delle entrate-Riscossioni

AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. CS

COMUNE DI BELVEDRE MARITTIMO

Per informazioni puoi consultare il portale www.agenziaentrate-riscossioni.gov.it e telefonare al numero unico 050 101

DOVE PAGARE?

Può effettuare il pagamento, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale www.agenziaentrate-riscossioni.gov.it
- l'app Equilibrio
- i numeri verdi e i servizi dedicati all'utente del documento

- il servizio telefonico (allo stato) con il numero verde 11981, dalle ore 08:00 alle 19:00, e i contatti gli altri Presidenti di Servizio di Pagamento (ASP), indicati a pagina 2
- in tutti gli uffici postali, in banca di credito e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagopa (ad esclusione di riscossione del tarimuni)

La lista dei PSP aderenti a pagopa e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA euro 60 giorni dalla data di nascita

Quest'importo deve essere versato in contante, con il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati



Dichiarante COMUNE DI BELVEDRE MARITTIMO **Euro** 441,45
Cod. Fiscale 00346830769

Ente incaricato della riscossione AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI
Oggetto del pagamento CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2022 00291607 38 000

Codice CBILL **Codice modulo di pagamento** **Cod. Fiscale**
AJZUZ 189034181654485973 13756681082

BOLLETTINO POSTALE PA

Ente: Poste

RATA UNICA euro 60 giorni dalla data di nascita

Posteitaliane



cod. C/D 1833848476 **Euro** 441,45

Ente incaricato della riscossione AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI

Ente incaricato della riscossione COMUNE DI BELVEDRE MARITTIMO

Cod. Fiscale 00346830769

Oggetto pagamento CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2022 00291607 38 000

Codice modulo di pagamento **Tipologia** **Cod. Fiscale**
188034181654485973 P1 13756681082

Esistono Poste pagabile in tutti gli Uffici Postali e nei centri fisici e digitali abilitati di Poste Italiane e nell'Ente incaricato della riscossione



Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

Con questo messaggio di posta elettronica certificata, Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica l'allegato atto indicato in oggetto.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo <http://get.adobe.com/it/reader/>.

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica del documento allegato. È possibile prendere contatto con l'Agente della riscossione attraverso i canali di comunicazione indicati nel documento allegato.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolute esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire un reato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo (compresi i file allegati) senza farne copia.

Da: Per conto di: notifica.acc.calabria@pec.agenziaiscossione.gov.it <posta-certificata@pcert.sogei.it>
Inviato: giovedì 1 dicembre 2022 11:03
A: belvedereamaritimo.cs.segreteria@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica cartella di pagamento n. 03420220029160738000
Codice Fiscale 00346830789
Allegati: datacert.xml; postacert.xml (1,79 MB)
Firmato da: posta-certificata@pcert.sogei.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/12/2022 alle ore 11:02:55 (+0100) il messaggio
"Notifica cartella di pagamento n. 03420220029160738000 Codice Fiscale 00346830789" è stato inviato da
"notifica.acc.calabria@pec.agenziaiscossione.gov.it"
indirizzato a:
belvedereamaritimo.cs.segreteria@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opac2941_20221201110255_25582_60_1_31@pcert.sogei.it



CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2022 00288473 66 001

052

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
 Agenzia della riscossione - prov. di Cremona
 Via XIV Maggio, palazzo R3000 - 47100 COSENZA
 su incarico di:

• Agenzia delle Entrate

Lotto di cartelle n. 04731
 Gruppo: 0099



DESTINATARIO
 Spett. COMUNE DI BELVEDRE MARITTIMO

SALITA MAGGIORE MISTORNI 1

67021 BELVEDERE MARITTIMO CS

Cod. Fisc. 00344830789
 IN QUALITA' DI COOBBLIGATO

E
 COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
 COD. FISCALE 00344830789
 Protocollo N. 0026616/2022 del 01/12/2022
 Firmatario: MONTI (S) COSENZA

Spett. COMUNE DI BELVEDRE MARITTIMO,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato si ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agenzia della riscossione per l'attività di notifica.

SOMME DA PAGARE

• Agenzia delle Entrate	Registrazione atti giudiziari anno 2016	277,01
•	diritti di notifica speciali e Agenzia delle entrate-Riscossione	0,88
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica		euro 277,89

La scadenza che cade nelle giornate di sabato e festivo è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi e mora, che l'Agenzia della riscossione deve incassare a versare agli Enti creditori.



Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agenzia della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento non effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, il tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973, art. 13 del D.Lgs. n. 150/2016) si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agenzia della riscossione

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica delle cartelle di pagamento fissate dalla legge.

www.agenziaentrate-riscossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamenti	Importo dovuto	Costi di gestione	Totale	Note
Entro 60 giorni	272,01	5,84	277,85	4 euro retro aggiunti e interesse al mese per ogni giorno di ritardo.

PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modello di pagamento allegato, attraverso:

- il portale www.agenziaentratatrasmissione.gov.it;
- l'app [Lappi](https://play.google.com/store/apps/details?id=it.agenziaentratatrasmissione) (Apple/Android);
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri fornitori di Servizi di Pagamento (SPB), aderenti a [pagopa.it](https://www.pagopa.it);
- in tutti gli uffici postali, in banca, al lanonmi e postale tutti gli altri SPB aderenti a [pagopa.it](https://www.pagopa.it) (ad esempio in [tabaccai.it](https://www.tabaccai.it));
- i punti sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

In ogni situazione, nei SPB aderenti a [pagopa.it](https://www.pagopa.it) e le informazioni sui canali di pagamento sono disponibili su www.pagopa.gov.it.

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla nascita, con il rischio di pagamento [pagopa.it](https://www.pagopa.it) maggiorato, l'importo dovuto sarà maggiorato del 10% del versamento.

Per maggiori dettagli sulla modalità per effettuare pagamenti parziali ed allungato, può consultare la sezione www.pagopa.gov.it del nostro sito internet.

La morosità, invece, che, nei casi previsti dalla legge (art. 28, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare interessi ed altri costi e può essere a propria scelta (per esempio, [Italy.it](https://www.italy.it), [IVA.gov.it](https://www.iva.gov.it)) di non essere superiore a 1.500 euro (oltre l'importo compensatorio con altri crediti giuridici).



SOSPENDERE LA CARTELLA

Se ritiene che la cartella indicata in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 230, della Legge n. 228/2012 (presentazione di domanda istruita prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di spoglio tecnico dell'ente creditore, opposizione amministrativa contestata dall'ente creditore, sospensione giudiziale o arbitrale che viene annullata o revocata, pagamento volontario prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla nascita, di far cessare all'ente creditore la formazione della cartella di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e, prima che la sua richiesta al Ente creditore che deve rispondere entro 20 giorni dalla data di cui l'Ente è pervenuta all'Agente della riscossione, in attesa di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che i suoi crediti vengono accollati (anche nel caso di opposizione amministrativa, opposizione giudiziale, o arbitrale) con l'importo di cui, l'Ente è debitore.

RATEIZZARE

Nel caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che la rata possa essere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nel caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alle congiunture economiche ed attribuita alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli requisiti richiesti dall'articolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concordati in base alla situazione economica del richiedente. Per i piani fino a 72 rate mensili, può presentare www.agenziaentratatrasmissione.gov.it una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito www.agenziaentratatrasmissione.gov.it.

Se, invece, l'importo della Sua richiesta è superiore a 120 rate euro, lo stesso deve essere accompagnato dalla documentazione dell'ente di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascun rate del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente al Suo conto corrente che, in accordo con il richiedente, in caso di mancato pagamento di una rata, anche non consecutiva, perde il beneficio della rateizzazione e i relativi costi (non potendo essere più rateizzati). In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovesse risultare non saldata una o più rate, l'Agente della riscossione procede al recupero. In tal caso, inoltre, di tutte le somme ancora dovute, la rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia esentabile o l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la riscossione della dilazione. Maggiori informazioni sono disponibili nelle sezioni dedicate del nostro sito internet.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che ha il suo regolamento esecutivo (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nel termine previsto, può impugnare solo per via formale (per il ricorso) o per via sostanziale, inoltre, che può impugnare la cartella diretta all'Autrità giudiziaria (impugnata) e secondo nel merito, dall'Indispettibile e dalla natura dell'impugnazione (anche se vuole contestare). Per gli atti impugnati presso la Corte di Giustizia tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso va nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente ed all'Agente della riscossione (produce effetto il 1° gennaio dell'anno successivo all'art. 2447/192).

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo o il ruolo nella pagina allegata.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentratatrasmissione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 81 01 (servizio a pagamento in base al prezzo a una tariffa) o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nella avvertenza che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITÀ	MOTIVI	TERMINI
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizioni all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti:

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrate-riscossione.gov.it

Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrate-riscossione.gov.it, sezione "Trova lo sportello e Prenota".

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Maurizio Grazzini ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stesura e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Dalla correttezza delle somme dovute, e indicate nella libella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuotere.

Può contestare il dettaglio della sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrate-riscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

(art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, Ader), con sede legale in via Giuseppe Grillo, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13754881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

Ader tratta i Suoi dati personali esclusivamente per la finalità istituzionale relativa alla riscossione nazionale prevista dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 275/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad Ader, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi gestiti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 25, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alla predetta finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del distacco, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per insolito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tutela, se necessario per la finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- al soggetto o cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziale;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si rivelerà necessaria per la tutela di AdUr in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'efficienza. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatto salvo la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentarsi richiesta, corredata da copia di idonei e validi documenti di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia della Entrata-Riscossione, Sezione e supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia della Entrata-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grisar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziaentrata.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 45 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanza telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmessa elettronicamente o del dichiarante dal proprio domicilio digitale con la modalità prevista dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agenzia della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: apo@pec.agenziaentrata.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di interruzione ed adempimento l'obbligo risultante dai ruoli in essa concernenti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nella ipotesi in cui il ruolo omesso sia ripartito in più rate, l'interruzione produce effetti relativamente a tutte le rate. In caso di mancato pagamento, l'Agenzia della riscossione può eseguire, anche con l'aiuto di terzi, notife sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, al fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, nautici, aeromobili), ipoteca di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, portelli, fatture, titoli, somme distribuibili sui conti correnti e depositi).

Sono responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati:
FORTUNATO MAITORELLI

RUOLO EMESSO DA

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catanzaro - ufficio territoriale di Catanzaro
Via Lombardiforza, 88100 CATANZARO CP

DETTAGLIO DEGLI ADEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Registrazione atti giudiziari anno 2019

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Registrazione atti giudiziari anno 2019

Somme dovute a seguito di avviso di liquidazione n. 000002991, in data 02/09/2019
Registrazione atti giudiziari emesso da CORTE APPELLO CATANZARO

Ruolo n. 2022/000482.

Finali esecutive in data 02-09-2022.

Consegnato il 10-10-2022. Ruolo ordinario.

Partita: 870E 2019EAG22003A001753500

Il responsabile del procedimento di istruttoria a ruolo è **SILVESTERE SIFONETTI**.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catanzaro - ufficio territoriale di Catanzaro, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importo a ruolo
1	2019	109T	Imposta di registro	200,00
2	2019	671T	Imposta di registro sezione	64,00
3	2019	731T	Interessi fisco e imposte indirette	3,28
4	2019	940A	Costo delle notifiche degli atti	6,72
Totale				274,01
Totale da pagare (entro la scadenza)*				RUOLO 272,01

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposte sul valore aggiunto, imposte di registro, imposte sulle successioni e donazioni, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle assicurazioni, imposte regionali sulle attività produttive, imposta di bollo, tasse sui contratti di borsa, tasse sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo. La richiesta di riesame e la relativa documentazione possono essere presentati anche mediante il "Servizio di consegna documenti/tasse", disponibile nell'area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 30-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo da al Call Center 800.909.696 da telefono fisso (06.9666902 da cellulare) o al 29.05.9666939 da estero) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta di riesame può essere presentata anche tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, disponibile nell'area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

segue

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo, o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni della notifica della cartella (art. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con determinazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicato nell'intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicopa.gov.it).
Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione Dettaglio degli addebiti), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della Riscossione, disponibile alla voce "domicilio digitale" sul sito www.indicopa.gov.it;

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado;
- le generalità di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio;
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente;
- la residenza o la sede legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato che equivale all'indirizzo di domicilio;
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso;
- il numero della cartella di pagamento;
- i motivi del ricorso;
- la richiesta oggetto di ricorso;
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992).

segue

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la copia informatica della documentazione da cui risulta la data di notifica della cartella.

N.B. Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica la notifica può avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente - a pena di inammissibilità del ricorso - deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - non può costituirsi in giudizio prima che sia decorso il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. I termini sopraindicati sono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.

Al fine della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.I.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustizialetributaria.gov.it). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.G.I.T., ovvero Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU e deve depositare mediante S.I.G.I.T.:

- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
- le ricevute di accettazione o consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno). Solo in caso di utilizzo di pagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore delle controversie (art. 13, comma 6-*quater*, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo Quando presentare ricorso e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difendente non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- **Sospensione amministrativa:** la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti.
- **Sospensione giudiziale:** se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado con la stessa modalità prevista per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso questo termine, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2022 00288473 66 001

Ente incaricato della riscossione - Cod. Fiscale 13756861002 Destinatario Cod. Fiscale 00346830789

Agenzia delle entrate-Riscossione

AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. CS

COMUNE DI BELVEDRE MARITTIMO

Per informazioni
può consultare il portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it
o telefonare al numero unico 060107.

DOVE PAGARE?

Può effettuare il pagamento, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it;
- l'app EquiDoc;
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento);
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitori, dai tabaccai).

La lista dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA entro 50 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati!



Destinatario **COMUNE DI BELVEDRE MARITTIMO** Euro **277,89**
Cod. Fiscale **00346830789**

Ente incaricato della riscossione **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**
Oggetto da pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2022 00288473 66 001**

Codice CBILL: **AJ2BZ** Codice modulo di pagamento: **188834181650893143** Cod. Fiscale
Ente incaricato della riscossione: **13756861002**

BOLLETTINO POSTALE PA

BANCOPOSTA

RATA UNICA entro 50 giorni dalla data di notifica

Posteitaliane

€ sul C/E n. **1833040476** Euro **277,89**

Titolativa **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI RAGDIR**

Destinatario **COMUNE DI BELVEDRE MARITTIMO**

Cod. Fiscale **00346830789**


Oggetto pagamento: **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2022 00288473 66 001**



Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici e digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

VALUTAZIONE: 03/2022 - 03/2022 - 03/2022 - 03/2022

Codice modulo di pagamento: **188834181650893143** Tip. **P1** Cod. Fiscale
Ente incaricato della riscossione: **13756861002**



Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

Agenzia delle entrate - Direzione
Via XXIV Maggio, palazzo R2036
47100 COSENZA



Destinatario
Spett. COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
SALITA MAGGIORE MISTORNI 1
87021 BELVEDERE MARITTIMO CS

notifica

Ciascuna cartella ha un codice di identificazione univoco. In caso di errore, il codice di identificazione univoco è riportato in basso a destra della cartella.
in

in esenzione
di contributo

con esenzione
di esente dal
contributo, in base
al codice

Cod. Min. - IP

Dalla cartella sono riportati i
dati relativi al contribuente.

esenzione in
base al codice di
contributo, in base al
codice di esente dal
contributo, in base al
codice

Esente

Esenzione di esente in base
al codice di esente dal
contributo, in base al
codice di esente dal
contributo, in base al
codice di esente dal
contributo.

esenzione in
base al codice di
contributo, in base al
codice di esente dal
contributo, in base al
codice di esente dal
contributo.

Per i registri cartacei del
Comune di

di

ATTESTAZIONE DI AVVERSO

del

del

di

Per la procedura di esenzione

Per la procedura

Per la procedura di esenzione

Con questo messaggio di posta elettronica certificata, Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica l'allegato atto indicato in oggetto.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo <http://get.adobe.com/it/reader/>

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica del documento allegato. È possibile prendere contatto con l'Agente della riscossione attraverso i canali di comunicazione indicati nel documento allegato.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire un reato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo (compresi i file allegati) senza farne copia.

Da: Per conto di: notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it <posta-certificata@pceri.sogei.it>
Inviato: giovedì 1 dicembre 2022 11:03
A: belvedere.marittimo.cs.segreteria@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica cartella di pagamento n. 03420220028847366001
Codice Fiscale 00346830789
Allegati: daticeri.xml; postacert.eml (1,70 MB);
Firmato da: posta-certificata@pceri.sogei.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/12/2022 alle ore 11:02:55 (+0100) il messaggio
"Notifica cartella di pagamento n. 03420220028847366001 Codice Fiscale 00346830789" è stato inviato da
"notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it"
indirizzato a:
belvedere.marittimo.cs.segreteria@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: ppec2947.20221201110255.24525.19.2.21@pceri.sogei.it

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come
prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 24/01/2023,
al 08/02/2023.

Belvedere Marittimo, li 24/GEN/2023

Il Responsabile del Servizio di Segreteria



UFFICIO DI SEGRETERIA
AFFARI INTERNI
(DALL'01/01/2017)
Istruttore Di Pietro

